

Oggetto: **Associazione Mirabilia Network - progetto di trasformazione e successiva fusione in ISNART ScpA**

ABSTRACT

Con il presente provvedimento la Giunta approva il progetto di trasformazione e successiva fusione per incorporazione dell'Associazione Mirabilia Network in IS.NA.R.T. (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) società consortile per azioni.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale, espone quanto segue:

PREMESSO CHE

- nella città di Padova sono stati riconosciuti n. 2 siti Unesco (Orto Botanico e Urbs Picta) oltre alla recente proclamazione quale Riserva della Biosfera "Colli Euganei" all'interno del programma MAB Unesco;
- Mirabilia Network è un'associazione senza fini di lucro costituita da Unioncamere Nazionale e da 21 Camere di Commercio italiane per mettere in collegamento e valorizzare aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale e ambientale, nonché caratterizzate dalla presenza di siti UNESCO – Patrimonio dell'umanità;
- il progetto Mirabilia ha come obiettivo strategico primario la promozione integrata dei siti UNESCO "meno noti" e la valorizzazione dei territori circostanti, delle bellezze paesaggistiche, del patrimonio culturale, storico, artistico ed enogastronomico. La cultura, il turismo, l'enogastronomia, l'artigianato artistico e l'innovazione tecnologica sono i settori produttivi di riferimento;
- con deliberazione n. 9 del 31.01.2023 la Giunta camerale ha approvato l'adesione della Camera di Commercio all'Associazione Mirabilia Network;
- l'Assemblea dei Soci di Mirabilia Network del 15 dicembre 2022 aveva approvato un percorso, varato dall'Ufficio di Presidenza dell'Unioncamere con delibera del 10 novembre 2022, per procedere alla fusione per incorporazione dell'Associazione in Isnart Scpa;
- la Camera di Commercio di Padova è stata già socia di ISNART ScpA, già società "In House" del sistema camerale, fino al 20/10/2017 (data di liquidazione della quota). L'uscita dalla compagine sociale è stata esercitata tramite recesso, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 39 del 31 marzo 2015 "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie - Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015)", motivata dal non utilizzo dei servizi offerti al tempo dalla società anche a seguito della cessazione del progetto "Ospitalità Italiana" a seguito della riduzione del diritto annuale ai sensi dell'art. 28 della DL n. 90/2014;
- con nota del 11/07/2023 (prot. 0040467 del 11/07/2023) le tre camere di commercio del Veneto socie (Padova, Verona e Treviso-Belluno) avevano condiviso con il Presidente di Mirabilia la perplessità, in merito all'operazione in argomento, riguardante la mancanza di garanzia circa la continuità dell'attività peculiare

dell'Associazione una volta assorbita nella struttura di ISNART ScpA;

CONSIDERATO CHE

- in risposta alla nota delle Camere di Commercio di Padova, Verona e Treviso-Belluno in premessa (prot. 0040467 del 11/07/2023), con note prot. 0041048 del 13/07/2023 e prot. 0044229 del 27/07/2023 sia il Presidente di Mirabilia che la Presidente di ISNART garantivano non solo la continuità dell'attività peculiare dell'Associazione una volta assorbita da ISNART ma un suo auspicabile potenziamento. Tali rassicurazioni sono corroborate dal Business Plan 2023-2025, deliberato da ISNART e trasmesso alle camere socie da Mirabilia con nota prot. 0064184 del 31/10/2023, contenente un apposito paragrafo denominato "Il Progetto Mirabilia" comprensivo di descrizione attività e budget dedicato;
- la legge di riforma del sistema camerale - introdotta con d.lgs. 219 del 25.11.2016 che ha modificato e integrato la legge 580 del 29.12.93 - ha sancito che una delle funzioni principali delle Camere di commercio è rappresentata dalla "valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti..."(art.2 c.2 l.d-bis);
- nell'ambito del turismo il sistema si è da tempo organizzato con ISNART - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - società consortile per azioni in house e punto di riferimento per l'analisi dell'economia del turismo e per la crescita delle imprese e dei territori. La società, operante da oltre 30 anni, è stata costituita il 16.12.92 ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile e fa parte del sistema camerale italiano, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 580/1993 e successive modifiche;
- ISNART è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, ai sensi delle disposizioni di legge ed in particolare dell'art. 4 c.2 lett.d) del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 2, comma 2, lett. d-bis), della legge n. 580/1993 e smi. Affianca infatti Unioncamere, le Camere di commercio e le loro Unioni Regionali nello sviluppo di progetti finalizzati a ridurre le disomogeneità dell'offerta turistica italiana, favorendo l'integrazione dei singoli prodotti e percorsi turistici, realizzando piani di intervento e progetti di valorizzazione dei territori, delle destinazioni turistiche e delle filiere interessate. Partner strategico delle amministrazioni pubbliche, IS.NA.R.T. è sempre più un punto di riferimento qualificato per l'osservazione e lo studio delle evoluzioni che interessano il settore e per accompagnare la qualificazione e lo sviluppo delle imprese dell'intera filiera turistica italiana. La società ha nel tempo messo a punto strumenti di analisi ed osservatori di elevato standard qualitativo, anche grazie all'uso dei big data, ed è impegnata nella promozione delle destinazioni turistiche e dei relativi attrattori con specifici piani di sviluppo territoriale;
- nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale è nata nel 2017 MIRABILIA NETWORK, associazione riconosciuta (con iscrizione n. 1329/2019 al registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma) senza fini di lucro partecipata al momento da Unioncamere Nazionale e da 21 Camere di commercio italiane per mettere in collegamento, promuovere e valorizzare aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale e ambientale, nonché caratterizzate dalla presenza di



siti UNESCO - Patrimonio dell'umanità. In particolare gli obiettivi del network Mirabilia sono contraddistinti dalla necessità di mettere in rete e valorizzare i territori sede dei siti UNESCO "meno noti", attraverso un'offerta culturale integrata; dall'esigenza di promuovere l'uso delle nuove tecnologie per valorizzare le tradizioni ed il territorio dei siti associati; dalla concreta possibilità di arricchire il ventaglio delle esperienze culturali integrando tradizione e innovazione

- la rete di collaborazione fra territori rappresenta un elemento fondamentale nelle politiche di sviluppo; l'esperienza di Mirabilia Network ha seguito una logica di partenariato, rafforzando e specializzando la pratica collaborativa che da sempre caratterizza la rete delle Camere di Commercio. La particolarità del network rappresenta un importante potenziale per la valorizzazione del patrimonio culturale e per lo sviluppo di una molteplicità di attività operative. La rete Mirabilia sostiene i territori italiani che si propongono a un pubblico nazionale ed internazionale e punta a unire le peculiarità tipiche degli stessi territori per creare un plusvalore rispetto a una domanda sempre più mirata di nuovi viaggiatori. Tanti territori, quindi, che rappresentano altrettante aree geografiche uniche nel loro genere, con le proprie caratteristiche e peculiarità, che costituiscono eccellenze culturali, enogastronomiche, artigianali e di innovazione tecnologica;
- l'operazione proposta di fusione per incorporazione di MIRABILIA NETWORK in ISNART persegue un evidente obiettivo di razionalizzazione (una sola struttura invece delle 2 attuali) e si pone anche l'obiettivo strategico di unificare all'interno di un unico contenitore le attività di promozione del turismo con quelle di valorizzazione dei siti Unesco e dei patrimoni culturali; l'esigenza - che trova una sua naturale coerenza e compiutezza - è quella di sviluppare, rafforzare ed ampliare la mission ed i piani di azione delle due organizzazioni attraverso la confluenza delle attività in un unico "contenitore", mettendo a sistema asset, esperienze, competenze e risorse; un percorso che consenta di sfruttare al meglio le potenzialità delle due organizzazioni, creando valore a beneficio dei soci e delle economie dei territori ed ottenendo un immediato risparmio economico grazie al naturale scioglimento dell'associazione per effetto della sua fusione per incorporazione in ISNART;
- le due strutture - che operano entrambe senza scopo di lucro - sono di dimensioni contenute ma esprimono un elevato standing qualitativo. Di seguito si riepilogano i principali dati economici riclassificati relativi al triennio 2021-23:

ISNART	2021	2022	2023
Qualificazione dei territori e delle imprese	1.068.335	1.123.964	1.234.297
Valorizzazione degli ecosistemi turistici e culturali	1.139.067	952.563	1.498.098
Altri ricavi	0	95.213	181.717
Quote consortili	95.500	98.500	91.000
Totale valore della produzione	2.302.902	2.270.240	3.005.112
Totale costi di produzione	702.221	627.382	812.719



Spese personale	1.053.902		1.145.520	1.589.527
Spese generali	296.588		411.361	461.287
Ammortamenti e accantonamenti	65.864		44.486	68.312
Totale costi di struttura	1.416.354		1.601.367	2.119.126
Proventi e oneri finanziari e straordinari	0		0	0
Imposte dell'esercizio	-29.919		-29.098	-49.724
Risultato d'esercizio	154.408		12.393	23.543

MIRABILIA	2021		2022		2023
Ricavi dell'esercizio	595.418		430.480		892.900
Altri ricavi	251.424		19.323		6.216
Totale valore della produzione	846.842		449.803		899.116
Totale costi di produzione	387.028		593.542		967.869
Spese personale	3.277		11.530		19.769
Spese generali	56.795		13.478		1.638
Ammortamenti e accantonamenti	2.485		2.485		1.590
Totale costi di struttura	62.557		27.493		22.997
Proventi finanziari	313		258		82
Imposte dell'esercizio	0		0		-3.277
Risultato d'esercizio	397.570		170.974		-94.945

L'andamento reddituale di ISNART del triennio 21-23 evidenzia il mantenimento di una situazione di strutturale equilibrio economico, in linea con le caratteristiche proprie di una società in house senza scopo di lucro a totale partecipazione pubblica. Isnart evidenzia, inoltre, disponibilità liquide di fine esercizio 2023 di euro 112.378, con un livello di liquidità costante, elemento che non ha mai richiesto la necessità di accedere a finanziamenti esterni. Dal punto di vista patrimoniale la società si presenta solida, con un patrimonio netto al 31.12.23 pari ad euro 699.669.

Per quanto concerne Mirabilia si segnala che l'Associazione, dopo un periodo di inattività a seguito della pandemia da Covid19 - che ha comportato nel biennio 20-22 l'impossibilità di spendere i contributi consortili comunque richiesti ed incassati, con conseguente accumulo di utili "non fisiologici" - ha pienamente riavviato nell'esercizio 2022 la realizzazione delle attività e sta utilizzando anche parte dei contributi degli esercizi precedenti; tale elemento spiega il risultato negativo degli ultimi due esercizi, che va letto quindi come un "posticipato" impiego degli utili precedentemente accantonati. Si segnala che il programma delle attività Mirabilia sta proseguendo con intensità anche nell'esercizio in corso, attraverso l'utilizzo - come detto - del

- patrimonio netto accumulato negli anni precedenti - pari al 31.12.23 ad euro 478.497 - per i motivi sopra accennati;
- in termini di personale ISNART occupa attualmente 15 dipendenti mentre Mirabilia 1 dipendente a tempo determinato;
 - ai fini della fusione per incorporazione di Mirabilia in IS.NA.R.T. occorre preliminarmente procedere - in via prodromica - alla trasformazione eterogenea dell'Associazione "Mirabilia Network" in un "veicolo ponte", ovvero una Società consortile a responsabilità limitata sempre denominata Mirabilia Network. Detta trasformazione si rende obbligatoria per adempiere ai necessari obblighi civilistici, in quanto la fusione eterogenea diretta tra un'Associazione ed una Società di capitali, quale "ISNART S.c.p.a.", non è procedura ordinariamente disciplinata dalla legge, stante la differente natura dei due Enti. Il processo di trasformazione "ponte" rappresenta quindi un percorso meramente tecnico - al fine di garantire la rituale esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge per le operazioni di fusione - realizzato al solo ed unico scopo di consentire a Mirabilia la sua immediata incorporazione in ISNART;
 - dal punto di vista tecnico il percorso è stato progettato sotto il coordinamento di Unioncamere ed in collaborazione con il notaio incaricato di seguire l'intera operazione per entrambe le strutture ed è così articolato:

1. La trasformazione "ponte" di Mirabilia (oggetto della presente delibera)

Come primo step sarà effettuata la trasformazione ponte di Mirabilia. Per la trasformazione occorre la seguente documentazione (ex art 42 bis del c.c.):

- La situazione patrimoniale aggiornata dell'Associazione
- La perizia di stima di Mirabilia giurata dall'esperto
- La relazione degli amministratori di Mirabilia
- La dichiarazione ex art. 2500 octies c.3 in cui occorre esplicitare che l'Associazione non ha mai ricevuto - come in effetti è - contributi pubblici o liberalità (le quote associative non costituiscono contributi o liberalità in quanto si tratta di somme erogate per la realizzazione di attività istituzionali)
- Lo statuto transitorio della società "ponte" derivante dalla trasformazione dell'Associazione

Oltre ai documenti di cui sopra, si è ritenuto utile procedere ad un primo aggiornamento dell'intera documentazione, anche di quella che verrà utilizzata per la successiva fusione, al fine di fornire - al momento della trasformazione - un primo quadro unitario dell'intera operazione.

Per l'iscrizione dell'operazione di trasformazione al Registro Imprese è previsto, trattandosi di un'associazione non presente nel registro ed al fine di garantire la tutela dei creditori, il preventivo pagamento da parte di Mirabilia di tutte le posizioni di debito, ovvero il consenso dei creditori stessi. Ciò determina, tra l'altro, il vantaggio di rendere la trasformazione immediatamente esecutiva.

Con nota del 19/09/2024 (prot. 0061517 del 19/09/2024) l'associazione Mirabilia ha trasmesso la documentazione in elenco tra cui:



1. la perizia di stima asseverata, la quale attesta un valore patrimoniale di almeno Euro 60.000 (metodo patrimoniale semplice) - Allegato 2;
2. la situazione economico patrimoniale al 31/08/2024 dalla quale emerge un patrimonio sociale di Euro 62.499 (totale attivo Euro 1.554.885,14) ed una perdita economica del periodo per Euro 415.997,91. Tale perdita era stata prevista per il 2024 e riguarda quelle attività che non si erano potute svolgere durante il periodo pandemico, tanto che tale situazione ha generato avanzi di gestione (accantonati) negli ultimi esercizi ed in questo, dove le attività rinviate sono state riprese, vengono assorbiti trovando copertura nell'ampia disponibilità patrimoniale;
3. la Relazione dell'Organo Amministrativo (ex art. 2500 sezies c.c.) in cui, nel valorizzare l'operazione di trasformazione all'interno del progetto più generale di prospettata fusione con ISNART ScpA, esplicita le quote di partecipazione nella trasformata (Mirabilia Network S.c.r.l.) da parte degli associati (quote uguali per 4,545%) e la dichiarazione ex art. 2500 octies comma 3 c.c. di non aver mai ricevuto contributi pubblici - Allegato 3;
4. la bozza di statuto della trasformata, conformato alla disciplina delle società "In House" prevedendo, quindi, un capitale interamente pubblico (art. 2.2), un comitato per il controllo analogo (art. 24) ed un limite di fatturato (art. 2.4 - max 20%) non rivolto ai soci e comunque finalizzato a conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale. Il Capitale sociale è previsto in Euro 10.000 e la durata (in virtù della finalità strumentale per la prospettata operazione di fusione) è limitata ad un anno (scad. 31/12/2025). Lo scopo sociale, declinato nelle singole attività, prevede (art. 5) "La società ha il fine di mettere in collegamento aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale ed ambientale, un'interazione tra attori istituzionali ed economici e tra modelli di governance alla base delle politiche di sviluppo del territorio" - Allegato 4.

2. La fusione per incorporazione di Mirabilia s.c.r.l. in Isnart s.c.r.l.

Una volta divenuta efficace la trasformazione si potrà procedere alla fusione, i cui documenti saranno in sintesi:

- La situazione patrimoniale ex art. 2501 quater di Mirabilia s.c.r.l e Isnart s.c.p.a.
- La relazione degli amministratori di entrambe le strutture
- Il progetto di fusione con i rapporti di cambio (uguale per entrambe)
- Lo statuto della società derivante dalla fusione (Isnart s.c.r.l.)
- La relazione (unica) dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio (non richiesta se vi rinunciano all'unanimità tutti i soci)

L'operazione di fusione prevederà anche la contestuale trasformazione di Isnart in s.c.r.l. (attualmente è una s.c.p.a.). Tale trasformazione è giustificata dalle seguenti argomentazioni:

- una gestione civilistico-amministrativa più semplice rispetto alla forma



azionaria, con significativi risparmi di costi di gestione: semplificazione nel trattamento del capitale sociale ed eliminazione della problematica di amministrazione delle azioni, recessi e liquidazioni più agevoli senza obbligo di acquistare azioni proprie, limiti di legge inferiori, società di revisione non necessaria, possibilità di affidare la revisione ai sindaci, voto per iscritto, norme più semplici e snelle, ecc..)

- la necessità di adeguare la forma giuridica di Isnart a quella delle altre società di sistema di dimensioni analoghe
- per i soci di Mirabilia l'operazione potrà essere effettuata subordinatamente al rispetto dell'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, così come novellato dalla legge 5 agosto 2022 n.118, perché la suddetta operazione di trasformazione, e successiva fusione, comporta l'acquisizione di una nuova partecipazione, in Mirabilia Network srl, ancorché in via meramente transitoria. Nello specifico il comma 3 prevede che "l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo".
- L'operazione di trasformazione dell'associazione Mirabilia in una società ponte, con successiva fusione per incorporazione in Isnart, riguarda - lato Mirabilia - i seguenti soci:
 - Unioncamere
 - CCIAA Bari
 - CCIAA Basilicata
 - CCIAA Caserta
 - CCIAA Chieti Pescara
 - CCIAA Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia
 - CCIAA Foggia
 - CCIAA Genova
 - CCIAA Irpinia Sannio
 - CCIAA Marche
 - CCIAA Messina
 - CCIAA Molise
 - CCIAA Padova
 - CCIAA Pavia
 - CCIAA Pordenone Udine
 - CCIAA Riviera di Liguria



- CCIAA Nord Sardegna
- CCIAA Sud Est Sicilia
- CCIAA Treviso Belluno
- CCIAA Umbria
- CCIAA Venezia Giulia
- CCIAA Verona

Sul percorso di accorpamento tra Mirabilia ed ISNART si segnala il recente pronunciamento della Corte dei Conti a Sezioni Riunite (n. 11/SSRRCO/QMIG/2024). In particolare le Sezioni Riunite hanno ribadito che va riconosciuta la possibilità per una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di costituire, anche a mezzo di trasformazione eterogenea, una società consortile a responsabilità limitata operante nel campo della valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo e delle risorse turistiche del territorio di riferimento, nonché per lo svolgimento a favore dei propri consorziati delle attività rientranti negli ambiti suddetti, ove tali compiti, sulla base delle valutazioni rimesse alla Sezione regionale competente anche con riguardo all'assetto statutario della società costituenda, possano essere esercitati nelle forme dell'attività di impresa, organizzata con metodo economico e con produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni socie.

Le Sezioni Riunite hanno espresso anche il principio che la procedura di esame preliminare, da parte della Corte dei conti, degli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche va attivata nelle fattispecie di trasformazione, c.d. eterogenea, di un'associazione in una società, anche se per quest'ultima è prevista la fusione per incorporazione in una società già partecipata dall'amministrazione socia. L'ambito oggettivo di applicazione è stato, quindi, espressamente delimitato ai soli momenti in cui l'amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio; attraverso la trasformazione si realizza, per l'amministrazione istante, l'acquisizione di una nuova partecipazione societaria nella neocostituita società consortile a responsabilità limitata, con conseguente assunzione della qualifica di socio che, in precedenza, in quanto partecipante in un'associazione, non vi era;

Si segnala che la successiva operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia in ISNART è fuori dal perimetro della Corte, come ribadito nel pronunciamento delle Sezioni Riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 par.3.3. La fusione, infatti, comporta, quale esito finale, una *reductio ad unitatem* dei patrimoni delle singole società. Sul punto, le Sezioni unite della Cassazione hanno sottolineato che la fusione realizza una successione a titolo universale e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici in precedenza riguardanti i soggetti incorporati (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 21970/2021). Tale successione sul piano giuridico-formale è affiancata, sul piano economico sostanziale, da una continuazione dell'originaria impresa e della sottostante



organizzazione aziendale. Pertanto, l'operazione nella prospettiva dei soci (anche delle incorporate), da un punto di vista sostanziale, si atteggia a continuazione del contratto sociale, sebbene l'attuazione prosegua in un "altro involucro formale" e con una differente organizzazione. In sintesi, appare da escludere l'operazione di fusione per incorporazione, sia per gli enti soci dell'incorporante che per quelli dell'incorporata, dal campo di applicazione della rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, in quanto tale vicenda non risulta equiparabile né alla costituzione di una società né all'acquisto di una nuova partecipazione in società già esistente;

- sempre lato Mirabilia, all'esito positivo della trasformazione, le quote sociali della Società consortile "ponte" a responsabilità limitata saranno suddivise in parti uguali per ciascun socio. L'ammontare complessivo del capitale è stato giudicato coerente con il valore del patrimonio netto della trasformanda, così come formalizzato nella relazione giurata di stima redatta ai sensi dell'art. 2343 dal perito incaricato di comune accordo tra le parti, allegata agli atti della presente delibera (Allegato 2). Le ragioni che giustificano tale assegnazione paritaria delle quote risiede nel principio di democraticità, secondo il quale tutti gli associati di un'associazione sono titolari di un'identica posizione giuridica. È stata quindi attribuita una pari quota sociale ad ogni associato di "Mirabilia Network" nella misura di 1/22 (un ventiduesimo) del capitale sociale. L'assegnazione della quota non comporta alcun esborso economico-finanziario;
- di seguito si riepilogano, per ulteriore chiarezza, le motivazioni alla base dell'operazione straordinaria prospettata.

Per quanto concerne la compatibilità dell'operazione rispetto alle finalità istituzionali dell'ente si ricorda, come accennato in premessa, che la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo e la promozione del turismo - attività proprie sia di Mirabilia che di IS.NA.R.T. - costituiscono funzioni e compiti specifici ex art 2 comma 2 punto d)bis della legge 29.12.93 n. 580 così come aggiornata con d.lgs. 219 del 25.11.16. Ne consegue che l'utilizzo di IS.NA.R.T., soggetto finale incorporante di Mirabilia e società in house del sistema camerale operante da oltre 30 anni, risponde pienamente a quanto richiesto dall'art. 4 del d.lgs. 175/16, con particolare riferimento all'autoproduzione di beni e servizi strumentali (comma 2 lett. d).

Per quanto concerne le ragioni che giustificano l'operazione, si sottolinea come la stessa risponda ad un'esigenza di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale che si occupano di turismo e cultura: un unico "contenitore" invece di due, scioglimento di Mirabilia e confluenza delle sue attività all'interno di una società già esistente, ottimizzazione dei prodotti e dei servizi a favore dei soci grazie alla capitalizzazione delle esperienze. Prodotti e servizi più efficaci ed aderenti alle esigenze dei consorziati, realizzati con criteri di maggiore efficienza ed economicità grazie al miglior utilizzo dei fattori di produzione attualmente disponibili ed all'utilizzo di economie di scala: lo scioglimento di Mirabilia determina infatti l'eliminazione dei relativi costi di struttura e di staff, quali servizi amministrativi, funzione acquisti e procurement, adempimenti anticorruzione e trasparenza, costi dell'organo di



controllo, costi di governance, legale. E' utile segnalare che l'operazione non comporta aumenti di costi di struttura lato ISNART ma solo costi cessanti lato Mirabilia: sarà quindi possibile efficientare la struttura di ISNART utilizzando al meglio la sua organizzazione e realizzando le attività in sostanziale continuità; al fine di valutare compiutamente la fattibilità dell'operazione e l'impatto della stessa sul soggetto finale, il C.d.A. di ISNART ha recentemente aggiornato il business plan dell'iniziativa per il triennio 2024-26. Il piano, allegato alla presente delibera (Allegato 1) e di cui costituisce parte integrante, è stato elaborato secondo ipotesi prudenziali, considerando l'integrazione delle due strutture e la realizzazione del piano di attività ex Mirabilia all'interno della società. Il piano evidenzia con chiarezza la validità dell'operazione di fusione; come si evince dall'andamento, nel prossimo triennio, dei valori economici e dei flussi finanziari, le attività ex Mirabilia, combinate opportunamente con le attività che Isnart sta implementando, consentono di sviluppare, rafforzare ed ampliare la mission ed i piani di azione del nuovo Istituto Nazionale delle Ricerche Turistiche, creando valore a beneficio dei Soci e delle economie locali. Dal punto di vista finanziario il piano non evidenzia alcun impatto negativo del progetto Mirabilia;

- si segnala, inoltre, che per quanto concerne la convenienza economica e finanziaria, l'operazione non comporta alcun costo né alcun esborso finanziario sia per gli associati di Mirabilia che per i soci di ISNART. La fusione infatti sarà realizzata tramite utilizzo delle azioni proprie detenute da ISNART, azioni che verranno assegnate ai soci dell'incorporanda Mirabilia sulla base del rapporto di cambio sopra ricordato. Per quanto concerne gli aspetti operativi dell'attività ex Mirabilia si segnala che il programma operativo potrà anch'esso proseguire - come detto in continuità - senza costi emergenti per le Camere di commercio partecipanti;
- si segnala inoltre, ai sensi dell'art.5 c.2 del d.lgs. 175/16, che l'operazione di fusione per incorporazione dell'Associazione Mirabilia Network in ISNART Scpa risulta pienamente compatibile con le norme dei Trattati Europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenuto conto altresì che la predetta operazione non comporta per l'Ente camerale alcun esborso finanziario. Al fine di escludere forme di contribuzione che possano essere configurate come aiuti di stato, si segnala che le quote associative richieste da Mirabilia ai soci non costituiscono liberalità in quanto sono risorse destinate allo svolgimento delle attività dell'Associazione, sono previste dallo statuto (art. 5 punto 3 e art. 7) e realizzano un vincolo contrattuale tra l'associazione e i suoi associati; attraverso il versamento della quota consortile annuale, infatti, il socio adempie agli obblighi statutari assunti in fase di ingresso e consente all'Associazione di svolgere l'attività per cui è stata costituita. Si segnala, altresì, che Mirabilia non ha mai percepito contributi pubblici. Inoltre il rispetto dell'art. 2500 octies 3° comma del c.c., in ordine alla inammissibilità della trasformazione di associazioni in società di capitali che abbiano ricevuto contributi pubblici, ovvero liberalità e oblazioni del pubblico, è stata oggetto di specifica attestazione da parte degli amministratori dell'Associazione e lo sarà anche in sede di delibera notarile di trasformazione rappresentando, quindi, una "conditio



sine qua non” della stessa operazione;

- a norma dell'articolo 14 della legge n. 580 del 1993 e s.m.i., la competenza per deliberare l'operazione è della Giunta, che dovrà anche acquisire il prescritto parere del Collegio dei Revisori.

IL PRESIDENTE PERTANTO PROPONE ALLA GIUNTA

1. di approvare la linea strategica di fusione per incorporazione di Mirabilia Network in ISNART ScpA;
2. di approvare, quale primo passo operativo al fine di perseguire l'obiettivo di cui al punto 1., l'operazione di trasformazione dell'associazione Mirabilia Network in Mirabilia Network Srl secondo quanto illustrato, anche in termini di motivazione analitica (ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016), in istruttoria e dagli allegati (Allegato 1, 2, 3 e 4) quali parte integrante della presente deliberazione;
3. di rinviare, una volta ottenuta la documentazione necessaria, l'approvazione della successiva operazione di fusione da esprimere in sede di assemblea straordinaria;
4. di delegare al Presidente la possibilità di apportare al provvedimento ed alla documentazione allegata ogni modifica che risulti necessaria al buon esito dell'operazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
6. di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti normativi richiesti, dando mandato al Segretario Generale a procedere in tal senso;
7. di trasmettere il presente provvedimenti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
8. di inviare il presente atto deliberativo alla Corte dei conti territorialmente competente, subordinando l'efficacia al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 c.3 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Presidente apre la discussione.

Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione

LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO

- l'art. 4 del [Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165](#) che dispone la distinzione delle competenze tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo alla Giunta camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;
- l'art. 1 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#) per il quale l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia,

- di imparzialità, di pubblicità e trasparenza;
- gli artt. 5 e 6 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#), che definiscono i soggetti responsabili dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;
 - il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
 - gli artt. 14 e 15 della [Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i](#) che disciplinano la Giunta e le riunioni e deliberazioni;
 - lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
 - il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 19 del 15/12/2022;
 - il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012 ed in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
 - il Regolamento per la gestione delle partecipazioni e degli incarichi in organismi esterni approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 02.05.2019.

ACCERTATO

- che l'intervento proposto rientra tra i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d-bis) della [Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.](#);
- che l'intervento proposto è coerente con quanto indicato nella Relazione Previsionale e programmatica 2024 approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 17 del 25 ottobre 2023.

PRESO ATTO

- che il Responsabile del Servizio Pianificazione, Controllo, Compliance e Partecipate ha valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, ai fini istruttori, ai sensi degli artt. 5 e 6 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#).

ACQUISITO

- il parere favorevole del Segretario Generale, cui è affidata la gestione del budget direzionale, che esercita il controllo di regolarità contabile e amministrativa e della conformità degli atti alle leggi;
- il nulla osta del Dirigente dell'Area Contabile e Finanziaria sulla proposta in esame;
- il parere favorevole del Segretario Generale che coadiuva il processo decisionale degli Organi di governo dell'Ente fornendo pareri e consulenze alla Giunta e al Consiglio;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

VISTO l'art. 11 del Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale, secondo il quale il Presidente e i componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle

deliberazioni nei casi in cui sia ravvisabile un contrasto tra l'interesse, anche potenziale, proprio e quello perseguito con l'oggetto di trattazione.

VERIFICATO che sono presenti il Presidente Santocono e i consiglieri Allibardi, Bressan, Dall'Aglio, Destro, Montagnin e Poli e che pertanto sussiste il numero legale ai fini della votazione del presente provvedimento.

A VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare la linea strategica di fusione per incorporazione di Mirabilia Network in ISNART ScpA;
2. di approvare, quale primo passo operativo al fine di perseguire l'obiettivo di cui al punto 1., l'operazione di trasformazione dell'associazione Mirabilia Network in Mirabilia Network Srl secondo quanto illustrato, anche in termini di motivazione analitica (ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016), in istruttoria e dagli allegati (Allegato 1, 2, 3 e 4) quali parte integrante della presente deliberazione;
3. di rinviare, una volta ottenuta la documentazione necessaria, l'approvazione della successiva operazione di fusione da esprimere in sede di assemblea straordinaria;
4. di delegare al Presidente la possibilità di apportare al provvedimento ed alla documentazione allegata ogni modifica che risulti necessaria al buon esito dell'operazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
6. di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti normativi richiesti, dando mandato al Segretario Generale a procedere in tal senso;
7. di trasmettere il presente provvedimenti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
8. di inviare il presente atto deliberativo alla Corte dei conti territorialmente competente, subordinando l'efficacia al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 c.3 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
9. di non pubblicare gli allegati al presente provvedimento, acquisiti agli atti, in quanto contenenti dati ed elaborati di terze parti già riassunti in istruttoria per la parte necessaria;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario
Roberto Crosta
*(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)*

Il Presidente
Antonio Santocono
*(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)*



Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)